

Servizio di manutenzione e gestione del sistema provinciale PRATOWIFI

DISCIPLINARE DI GARA

CIG Lotto unico n. 79578197FA - ID-Gara: 168

Sommario

1	Premesse	3
2	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.	4
2.1	Documenti di gara.....	4
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni	5
3	Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti	6
4	Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.....	6
4.1	Durata	6
4.2	Opzioni e rinnovi	7
5	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	7
6	Requisiti generali	8
7	Requisiti speciali e mezzi di prova.....	9
7.1	Requisiti di idoneità.....	9
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	10
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	10
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11	
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	12
8	Avvalimento	13
9	Subappalto.....	14
10	Garanzia provvisoria	14
11	Sopralluogo.....	17
12	Imposta di bollo e pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	17
12.1	Imposta di bollo.....	17
12.2	Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	17
13	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	17
13.1	Gara telematica	17
13.2	Sottoscrizione degli atti:	18
13.3	Formazione e invio dell'offerta	18
14	Soccorso istruttorio	20
15	Contenuto della Busta "A – Busta amministrativa"	21

15.1	Domanda di partecipazione	21
15.2	2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	22
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	29
15.3.1	Dichiarazioni integrative	29
15.3.2	Documenti a corredo	31
15.3.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	33
16	Contenuto della Busta “B – Busta dell’Offerta tecnica”.....	36
17	Contenuto della Busta “C – Busta dell’Offerta economica.....	38
18	Criterio di aggiudicazione.....	39
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	39
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	40
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	42
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	43
19	Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta “A” – verifica documentazione amministrativa	44
20	Commissione giudicatrice	44
21	Apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche	44
22	Verifica di anomalia delle offerte.....	45
23	Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto	46
24	Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione	47
25	Definizione delle controversie	47
26	Trattamento dei dati personali	47
27	Disposizioni varie e complementari	48
28	Ricorsi	48

1 Premesse

Il Comune di Prato, in associazione con la Provincia di Prato, offre alla cittadinanza il servizio gratuito di navigazione su internet via WIFI. A norma di legge la gestione è affidata ad un soggetto esterno avente i requisiti di legge. Data l'imminente scadenza del contratto vigente, con determina a contrarre n. [.....] del [.....], il Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, ha stabilito di affidare il servizio di gestione del sistema provinciale PRATOWIFI.

L'appalto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 15 del D.Lgs 50/2016 (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche) in quanto è finalizzato esclusivamente a consentire alle amministrazioni appaltanti la messa a disposizione e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione.

Al fine di garantire comunque il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 4 del D.Lgs 50/2016 saranno utilizzate indicativamente le procedure tipiche di una gara aperta sopra soglia europea. Ciò con alcune eccezioni ritenute utili per la tipologia dell'appalto e comunque nel rispetto del citato art. 4 del codice degli appalti.

L'affidamento avverrà quindi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Prato [codice NUTS ITI15]

I Codici di riferimento sono: CIG [79578197FA] CUI [S84006890481201900016]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è [.....], analista informatico del Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [data invio GUUE];
- pubblicato sulla piattaforma telematica di cui al successivo articolo 13 (<https://gare.comune.prato.it>) accessibile dal profilo del committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>;

e sarà inoltre:

- inviato al SITAT della Regione Toscana per la pubblicazione;
- inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara e dalle norme del Codice. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Avendo scelto la procedura aperta, in luogo della procedura negoziata, il presente disciplinare di gara è redatto recependo le disposizioni obbligatorie del Bando Tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017 con le modifiche motivate nella determinazione a contrarre, tenendo conto, ove previsto, delle semplificazioni applicabili alla tipologia di appalto ed alle esclusioni di cui all'art. 15 del Codice.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente gara si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

Nell'espletamento dell'appalto è previsto sia l'utilizzo di servizi di telecomunicazione i quali potrebbero essere, a seconda della tipologia, soggetti ad autorizzazioni onerose ai sensi del D.lgs 259/2003, che il possesso, da parte dei partecipanti, di requisiti specifici di cui al D.lgs 259/2003.

Ove queste autorizzazioni siano richieste, le stesse dovranno esistere al momento dell'espletamento dell'appalto e gli oneri relativi sono a carico dell'appaltatore in quanto ricompresi nel canone.

In alternativa l'impiego dei servizi di telecomunicazione necessari potrà avvenire mediante l'acquisto, da parte dell'appaltatore sul mercato con oneri a proprio carico, resta inteso che ciò dovrà avvenire esclusivamente utilizzando operatori dotati delle necessarie autorizzazioni.

Sempre nell'espletamento dell'appalto è previsto sia l'utilizzo di forniture di energia elettrica. Anche in questo caso l'eventuale allestimento in proprio di sistemi di alimentazione delle installazioni wifi dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti e con il possesso delle eventuali autorizzazioni da acquisirsi prima dell'esercizio degli impianti.

In alternativa la fornitura di energia elettrica necessaria potrà avvenire mediante l'acquisto, da parte dell'appaltatore sul mercato con oneri a proprio carico.

Tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione sistemi di alimentazione elettrica o dall'attivazione di forniture di energia elettrica sono a totale carico dell'appaltatore e ricompresi nei canoni del servizio.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" (di seguito, per brevità solo "Piattaforma Telematica"), di cui al successivo articolo 13.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui successivo articolo 13 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

2 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a. Relazione tecnico-illustrativa;
 - b. Capitolato speciale d'appalto (contenente l'informativa sulla protezione dei dati);
 - c. file KML E xls con dislocazione geografica e dettagli dei punti di presenza;
 - d. schema di contratto.
2. Bando di gara.
3. Disciplinare di gara
4. i seguenti modelli di gara:
 - a. mod 1 – *<non presente per questa gara>*;
 - b. mod 2 - domanda di partecipazione alla gara;
 - c. mod 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
 - d. mod. 4 – facsimile della dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
 - e. file XML DGUE;
 - f. mod 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
 - g. mod 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 - h. mod 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
 - i. mod 8 – offerta economica.

Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, da detta pagina si accede alla piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.comune.prato.it> e da qui si seleziona la gara di interesse.

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sulla piattaforma telematica.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica entro il **xx/xx/xxxx** alle ore 23:59.

Per presentare la richiesta di chiarimenti è necessario registrarsi alla piattaforma telematica, accedere alla gara e compilare l'apposito form per la richiesta dei chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il **xx/xx/xxxx**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

2.3 Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Poiché le comunicazioni fra stazione appaltante e concorrenti avvengono attraverso la piattaforma telematica, l'indirizzo pec a cui vengono inviate le comunicazioni dirette ai concorrenti è quello da essi inserito sulla piattaforma telematica o comunque da essi stessi variato sulla medesima.

Salvo quanto disposto per il periodo di pubblicazione del bando di gara e nel comma 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.comunediprato@arubapec.it tramite la piattaforma telematica nelle forme che essa consente.

Si precisa che il predetto indirizzo pec costituisce il veicolo attraverso il quale vengono trasmessi i messaggi che hanno come interfaccia la piattaforma telematica. **Le imprese non possono inviare messaggi o documentazione (tantomeno le offerte) a tale indirizzo pec se non per il tramite della piattaforma telematica** poiché tali messaggi non saranno letti e quindi non saranno tenuti in considerazione.

Solo nel caso in cui sia necessario inviare comunicazioni alla stazione appaltante in periodi nei quali la piattaforma telematica non accetta l'inserimento di comunicazioni e solo per necessità diverse dalla richiesta di chiarimenti o dall'invio di documentazione di gara o integrativa alla stessa, può essere utilizzato l'indirizzo pec comune.prato@postacert.toscana.it; in questo caso si consiglia di inoltrare il messaggio anche alla casella di posta elettronica gare@comune.prato.it.

Tutte le comunicazioni della stazione appaltante verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo registrato sulla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica dovranno essere tempestivamente registrate sulla piattaforma telematica ed i problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazioni che necessitano coordinamento e unicità di soggetto gestore e per la ridotta dimensione dell'appalto.

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di gestione del sistema provinciale PRATOWIFI svolto nei luoghi e secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto.	72315000-6	P	€ 145.410,00
Importo totale a base di gara				€ 145.410,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto riporta il computo metrico ed i prezzi unitari delle singole prestazioni di servizio con le quali è stato calcolato il valore a base d'asta. Tali prezzi unitari, tenuto conto dei ribassi ottenuti in sede di gara, saranno utilizzati anche per le estensioni contrattuali di cui al punto 4.2 del presente disciplinare.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'importo complessivo dell'appalto è indicato al successivo articolo 4.

L'appalto è finanziato con Fondi propri della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 26.671,19 nel triennio secondo quanto indicato nella relazione tecnica illustrativa.

4 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla firma del contratto ed include le operazioni di presa in carico del servizio secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a ulteriori 36 mesi, per un importo di € 48.470,00 per anno (o quota parte se il rinnovo non avviene per anni interi), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo posto a base di gara non comprende le somme connesse alle modifiche contrattuali di cui all'art. 3.8 del capitolato speciale d'appalto derivanti dall'eventuale ampliamento del sistema.

Secondo quanto indicato all'art.3.8 del Capitolato Speciale d'appalto il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'ampliamento della copertura del servizio di cui al presente appalto ad ulteriori parti introdotte con separati appalti. In tale evenienza si applicano gli adeguamenti del canone previsti all'art.3.8 del Capitolato Speciale d'appalto e fino ad un incremento annuo massimo di 12.000 € netti al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 comma 12 del Codice con un possibile incremento (o decremento) dell'importo contrattuale fino ad un massimo di € 29.082,00 per il primo triennio ed un massimo di 36.282,00 € per il secondo triennio. I precedenti valori saranno raccordati all'effettivo valore dei contratti cui essi si riferiranno tenuto conto delle opzioni previste per le estensioni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini della determinazione del valore massimo dell'appalto, il valore dell'opzione di proroga è considerato pari ad € 120.470,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (corrispondente ad una durata massima della proroga pari ad 1 anno).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 584.654,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0,00.

5 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei, l'impresa mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Per le modalità del possesso dei requisiti si rimanda al successivo articolo 7.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

6 Requisiti generali

a) Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce **causa di esclusione**.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti di cui al paragrafo seguente. Tali dichiarazioni comprendono l'elenco aggiornato dei soggetti nei confronti dei quali debbono essere compiuti gli accertamenti, come indicato all'art. 15 del presente disciplinare.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenere opportune.

I requisiti generali di cui al presente articolo 6 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

7 Requisiti speciali e mezzi di prova

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella specifica forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo "sì" alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" della sezione a della parte IV del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, oltre al DGUE aggiornato come indicato al precedente articolo 6, i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, così come previsto dall'Art. 25 del D.Lgs. 259/03 denominato "Codice delle Comunicazioni Elettroniche"
2. essere inserito dell'elenco di cui al D.M. 28/5/2003 (Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni) - elenco reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=68306>
3. essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della L. 249 del 31 luglio 1997, meglio disciplinato dalla DELIBERA N. 666/08/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Allegato A, articolo 2) - elenco reperibile presso:

<http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-epo/index.html>.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di idoneità di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 – 2018) di € 40.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dell' esercizio di sistemi di rete per la fornitura di servizio wi-fi al pubblico.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire le capacità organizzative e professionali necessarie a garantire il rispetto del contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati indicati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato medio del settore di attività oggetto dell'appalto, richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, si riferiscono agli esercizi disponibili per l'impresa e sono pari a € 40.000,00 IVA esclusa incrementati del 25% per ogni anno mancante rispetto ai tre richiesti.

In fase di dimostrazione del possesso del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver gestito per almeno 36 mesi continuativi, nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2018 compresi, un sistema di fornitura al pubblico di servizi wi-fi costituito da almeno 50 punti di presenza. La gestione deve aver comportato sia la manutenzione e la gestione delle infrastrutture inclusa l'assistenza all'utenza.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

- f) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività EA 33.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, per quanto riguarda quelli della lettera f) (Certificazione ISO), devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Data la natura del servizio che deve essere erogato i raggruppamenti di concorrenti vengono pertanto definiti esclusivamente di tipo orizzontale.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, l'impresa mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Circa il possesso dei requisiti si veda quanto indicato nei commi seguenti; circa l'esecuzione delle prestazioni, la quota si calcola in base al valore della stessa secondo i prezzi indicati dal concorrente ed è calcolata e dichiarata dallo stesso in fase di partecipazione.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti di:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'abilitazione di cui al **comma 7.1 lett. c) (punti 1,2 e 3)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici.

Possono essere prive del requisito di cui alla lettera c) punti 2 e 3 le imprese per le quali viene dichiarato che assumeranno esclusivamente servizi di telecomunicazione.

Le imprese tenute ad essere in possesso del requisito devono possedere tutte e tre le abilitazioni richieste.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017) di cui al **comma 7.2 lett. d)** deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate con il vincolo che la mandataria lo possieda e lo utilizzi in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Qualora l'impresa raggruppata non possa dimostrare il requisito per i tre esercizi richiesti, l'incremento necessario si applica alla quota portata a contributo nel raggruppamento.

(Ad esempio: se due imprese raggruppate intendono dimostrare il possesso del requisito cumulando il fatturato medio della mandataria di € 30.000,00 con il fatturato medio della mandante di € 10.000,00 e quest'ultima non può dimostrarlo per i tre anni previsti, bensì per due, la stessa dovrà dimostrare il possesso, nei due anni, di un fatturato medio di € 12.500,00 secondo l'incremento previsto al comma 7.2 lett. d))

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al **comma 7.3 lett. e)** deve essere posseduto per intero almeno da una delle imprese raggruppate che non deve essere fra quelle per le quali viene dichiarato che assumeranno esclusivamente servizi di telecomunicazione.

Il requisito relativo al Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività EA 33 di cui al **comma 7.3 lett. f)** deve essere posseduto da:

- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti del consorzio né delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'abilitazione di cui alla **lett. c) punti 1,2 e 3** deve essere posseduto almeno dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017) di cui al **comma 7.2 lett. d)**

e

il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al **comma 7.3 lett. e)**

devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il **requisito relativo al Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività EA 33 di cui al **comma 7.3 lett. f)** deve essere posseduto dal consorzio che può utilizzare il requisito di una propria consorziate, anche non esecutrice.

8 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel presente appalto sono pertanto avvalibili **soltanto** i requisiti di cui al **comma 7.2 lett. d)** e al **comma 7.3 lett. e) ed f)**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione o il seggio di gara comunicano l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (specificamente nella parte II, sez. D del DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo di ogni lotto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto per qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 la verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore presuppone l'iscrizione dello stesso nella white list della competente Prefettura, o quantomeno la presentazione della domanda di iscrizione.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 6 e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE compilando anche la parte III.

Resta ferma la necessità, al momento della concessione del subappalto, del rispetto delle condizioni di esecuzione e del possesso dei requisiti di cui al comma 7.1.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Nel presente appalto non è inoltre considerato subappalto il semplice acquisto sul mercato di servizi di telecomunicazione e forniture di energia elettrica necessarie ad assicurare il funzionamento dei sistemi oggetto dell'appalto.

10 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluso il valore delle opzioni del comma 4.2., e precisamente di importo pari ad € 2.908,20, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

sotto forma di **cauzione**:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.

sotto forma di **garanzia fideiussoria**:

- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione in contanti** questa dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa SanPaolo Spa, indicando quale causale "Gestione wi-fi - Garanzia provvisoria"

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia della quietanza di versamento.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione** mediante **assegni circolari** o in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, i predetti titoli vanno depositati presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa SanPaolo Spa indicando quale causale "Gestione wi-fi - Garanzia provvisoria.

Il deposito è possibile soltanto presso la filiale di via degli Alberti a Prato.

Gli assegni circolari devono essere intestati al Comune di Prato e recare clausola di non trasferibilità.

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia della ricevuta del deposito degli assegni o dei titoli rilasciata dalla Tesoreria Comunale.

Per lo svincolo della cauzione, soggetto ad assenso della stazione appaltante, l'impresa deve esibire l'originale della ricevuta del deposito effettuato.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione** mediante **bonifico bancario**, questo va disposto a favore del Comune di Prato presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa SanPaolo Spa, Codice IBAN IT72T030692153110000046012, indicando quale causale "Gestione wi-fi - Garanzia provvisoria.

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia del bonifico effettuato.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **garanzia fideiussoria**, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018, in tal caso, ai fini di semplificazione delle procedure, è ammesso che gli offerenti

presentino le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» al suddetto decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;

- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono, ove non diversamente indicato nel codice, nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'eventuale impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

I requisiti necessari per la riduzione della garanzia provvisoria non sono dimostrabili tramite avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 Sopralluogo

Il capitolato d'appalto ed i documenti allegati descrivono la localizzazione degli impianti e le loro caratteristiche. Non è pertanto previsto (anche a norma delle esclusioni dell'applicazione del codice di cui all'art.15 dello stesso) sopralluogo sugli impianti; i concorrenti debbono comunque compiere ogni attività necessaria alla formulazione consapevole dell'offerta.

12 Imposta di bollo e pagamento del contributo a favore dell'ANAC

12.1 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione alla gara deve assolvere l'imposta di bollo di Euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- assolvimento in modo virtuale (in tal caso nella dichiarazione di cui al punto 18 del successivo articolo 15.3.2 va indicata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972);

- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZ6», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» estremi dell'atto o del documento, anno di pagamento e codice CIG (79578197FA);

- applicando la marca da bollo (contrassegno) su un allegato alla dichiarazione di cui al punto 18 del successivo articolo 15.3.2 ed annullandola con il codice CIG della gara (79578197FA) prima della scansione per immagine, in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente. In questo caso sulla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo va indicata la dicitura «Mediante acquisto e annullamento di marca da bollo come da documento allegato».

12.2 Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Non è previsto contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in virtù del valore dell'appalto secondo quanto definito dalla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

13.1 Gara telematica

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate alla successiva lettera d), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui all'art. 1 (<https://gare.comune.prato.it>);

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nel documento «Norme tecniche di utilizzo» reperibile dall'homepage della Piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini

della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk 0240031280 e-mail assistenza@tuttogare.it;

13.2 Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

Ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

13.3 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1, lettera b);

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che si registri l'impresa mandataria all'indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all'operatore economico.

b) per presentare la **busta A** della documentazione amministrativa occorre:

- scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tali modelli o utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la redazione del DGUE, il tutto come previsto all'art. 15 del presente disciplinare di gara;
- predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all'art. 15 del presente disciplinare di gara
- firmare la documentazione ad opera dei soggetti a ciò tenuti come previsto al precedente punto 13.2 e al successivo punto 15;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese ciascuna di esse può presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall'impresa registrata. La busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa», in questo caso è costituita dai files compressi di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione. In alternativa è possibile che l'impresa mandataria carichi in un unico file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione.

c) per presentare la **busta B** dell'offerta tecnica occorre:

- scaricare dalla piattaforma telematica il modello di gara relativo all'offerta tecnica messo a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tale modello come previsto all'art. 16 del presente disciplinare di gara;
- predisporre la restante documentazione di gara richiesta al punto 16 del presente disciplinare di gara
- firmare l'offerta tecnica come previsto all'art. 16 del presente disciplinare di gara con le modalità di cui al precedente punto 13.2;
- qualora l'offerta tecnica sia composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta per l'offerta tecnica al punto 16 del presente disciplinare di gara in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

d) per presentare la **busta C** dell'offerta economica occorre:

- scaricare dalla piattaforma telematica il modello di gara relativo all'offerta economica messo a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tale modello come previsto all'art. 17 del presente disciplinare di gara;
- compilare a video la dichiarazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice e dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. (in tale occasione la piattaforma richiede anche di inserire un ribasso che può essere valorizzato pari a zero o ad un qualsiasi valore poiché è funzionale solo alla generazione del modello, ma non ha effetti sull'aggiudicazione);
- scaricare il file .pdf generato dal sistema;
- sottoscrivere sia il modello dell'offerta economica, sia il file con le dichiarazioni generato dal sistema come previsto all'art. 17 del presente disciplinare di gara con le modalità di cui al precedente punto 13.2;
- inserire l'intera documentazione richiesta per l'offerta economica al punto 17 del presente disciplinare di gara in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C l'archivio firmato digitalmente.

e) una volta completate le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta Busta amministrativa	A	Busta Busta dell'Offerta tecnica	B	Busta Busta dell'Offerta economica	C
-------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

f) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

g) una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante “invia la partecipazione” che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

h) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili sull'home page della stessa.

Le buste telematiche sopra indicate devono pervenire, **tramite la Piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro le ore del giorno**,

E' vietato l'inoltro della documentazione di gara con mezzi diversi dalla Piattaforma telematica.

Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la Piattaforma telematica consente la sostituzione della documentazione inviata o la revoca della partecipazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con le modalità di cui al precedente punto 13.2.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente articolo 2.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 Contenuto della Busta “A – Busta amministrativa”

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello 2 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con le modalità di cui al precedente punto 13.2:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso di procura, il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 2 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

15.2 2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3 , pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174.

Oltre alle predette linee guida, per la compilazione del DGUE, deve essere tenuto presente il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE, se redatto secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere integrato con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice, ed alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice introdotte col decreto correttivo del codice degli appalti e col decreto legge n. 135/2018. Tali dichiarazioni, ove non comprese nel DGUE, possono essere rese sul modello 3.

Dette dichiarazioni vengono richieste a parte, fra le dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3 e sono comprese nel modello 3.

La piattaforma telematica mette a disposizione il file .xml per la compilazione del DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE nel formato predisposto dal MIT, con le integrazioni necessarie in seguito al decreto correttivo del codice degli appalti e al decreto legge n. 135/2018 e quindi con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice, ed alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Qualora i concorrenti non utilizzino il compilatore della piattaforma telematica, bensì un altro servizio per la compilazione del DGUE, possono utilizzare il file .xml messo a disposizione sulla Piattaforma telematica come file espd-request da importare.

Le imprese possono utilizzare il compilatore del DGUE integrato nella piattaforma, previa registrazione alla stessa, anche se non sono l'impresa mandataria; il DGUE compilato andrà in questo caso trasmesso all'impresa mandataria per la presentazione della documentazione amministrativa.

In ogni caso al termine della compilazione viene generato un file.xml o un file .pdf che deve essere firmato digitalmente e incluso nella busta telematica A relativa alla documentazione amministrativa.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle citate linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3 , pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174 e al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, con le seguenti avvertenze:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto;

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, con le seguenti avvertenze.

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

- vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- non importa rispondere alla domanda sull'appalto riservato se presentata.

- non importa rispondere alla domanda sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinente all'appalto;

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri utilizzare l'avvalimento;

- circa la dichiarazione sulla forma di partecipazione di cui alla parte II, le quote di assunzione e esecuzione dell'appalto in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, ove non inserite nel DGUE, devono essere dichiarate nel modello 2;

- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o c) del Codice va indicata la denominazione dei consorziati esecutori, che, in alternativa, può essere inserita nel modello 2.

- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con l'apposita funzione.

Laddove il concorrente dichiara al punto 7 del modello 3 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali.

Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori, ausiliari oppure subappaltatori non devono rispondere alla domanda;

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante:

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (come previsto al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d) del comma 7.2 e/o e) del comma 7.3 e/o f) del comma 7.3;

oppure

a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, (come previsto al n. 27 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato (come previsto al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento semplice o al n. 27 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; (come previsto al n. 28 del comma 15.3.2);

5) -----;

6) -----;

7) le dichiarazioni integrative dovute dall'ausiliario ai sensi del successivo comma 15.3.1.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:

- poiché ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, deve rispondere "sì" alla domanda *"L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?"*.

In caso di intenzione di ricorrere al subappalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, fornisce la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Nel caso di ricorso al subappalto per qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riportate al precedente articolo 9, basta rispondere "sì" alla domanda *"L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?"* e compilare la dichiarazione n. 12 del modello 2, dove, per ciascuna delle attività suddette che si intende subappaltare, vanno indicate le terne dei subappaltatori.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore indicato nelle terne (sia nel DGUE che nel modello 2, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, , e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);

In caso di omissione della quota delle prestazioni che si intende subappaltare, si considera la massima

permessa dalla legge.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, nelle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare con le seguenti avvertenze:.

- nel caso di utilizzo del compilatore presente nella Piattaforma telematica l'integrazione del DGUE con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere c-bis), c-ter), f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice è già prevista, altrimenti tali dichiarazioni possono essere rese nel modello 3, dichiarazioni 6 e 6bis;

- nel caso di utilizzo di un compilatore del DGUE che preveda, nella parte III sez. D la generica domanda "si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?", rispondere "no" a detta domanda, significa attestare l'assenza, nei confronti del concorrente, dei seguenti motivi di esclusione:

- o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- o le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);
- o sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
- o l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- o l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- o l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- o l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- o l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- o l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016)
- o l'operatore economico condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 comma 1 lett. b-bis del del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis del del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-ter del del D.Lgs. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

Parte IV – Criteri di selezione

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

Le imprese subappaltatrici non importa rispondano alla domanda della sezione "α" poiché per il loro ruolo viene richiesto solo il possesso dei requisiti di ordine generale attestati nella parte III; eventualmente il possesso dei requisiti professionali necessari per l'esecuzione delle attività affidate in subappalto verrà verificato al momento dell'autorizzazione al subappalto medesimo.

Parte V – Riduzione del numero di candidati

Non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE è precompilato nelle dichiarazioni finali.

Qualora la procedura per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori

generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione..

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

Il DGUE deve essere presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;

- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C della parte II del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- le imprese indicate come subappaltatori, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione D della parte II del DGUE.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 3, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa come indicato al precedente comma 13.2; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- dalle imprese indicate quali subappaltatori.

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il modello 3 predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e sottoscritte nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali l'operatore economico:

1. *(se non è stato compilato il DGUE sulla piattaforma telematica, se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;*

(la dichiarazione è inserita al n. 6 nel modello 3)

- 1 bis** *(se non è stato compilato il DGUE sulla piattaforma telematica, se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto legge n. 135/2018) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice;*

(la dichiarazione è inserita al n. 6 bis nel modello 3)

2. (solo se ha optato per questa dichiarazione in alternativa all'indicazione dei soggetti nel DGUE) indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

(la dichiarazione è inserita al n. 7 nel modello 3 e deve essere resa qualora i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice non siano stati indicati nel DGUE o in altra dichiarazione allegata al DGUE. A tal fine è necessario che la banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati nel presente disciplinare di gara al comma 15.2 dove si tratta del DGUE.)

3. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

(la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 3 e non importa sia resa dagli operatori economici che, pur presentando il modello 3, non sono tenuti a sottoscrivere l'offerta a norma del presente disciplinare.)

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

(la dichiarazione è inserita al n. 14 nel modello 3)

5. non richiesta per la presente gara;

6. dichiara di aver preso visione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute;

(la dichiarazione è inserita al n. 16 nel modello 3)

7. non richiesta per la presente gara;

8. non richiesta per la presente gara;

9. non richiesta per la presente gara;

10. non richiesta per la presente gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(la dichiarazione è inserita al n. 19 nel modello 3)

12. non richiesta per la presente gara

13. indica i seguenti dati:

- forma giuridica

- sede legale;

- domicilio fiscale;

- codice fiscale;

- partita IVA;

- dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza

- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;

(Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE)

(la dichiarazione è inserita ai nn. 1 e 3 nel modello 3)

14. non richiesta per la presente gara

15. attesta di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati di cui all'art. 13 Regolamento UE 2016/679.

(la dichiarazione è inserita al n. 20 nel modello 3)

16. il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al n. 20 del comma 15.3.2;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti e degli ausiliari per procedura concorsuale se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.)

(la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 3)

Per gli operatori economici in fallimento autorizzati all'esercizio provvisorio o ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio o il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

15.3.2 Documenti a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

Complessivamente, per l'operatore economico concorrente.

18. **dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo** redatta secondo il modello 4 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa in possesso dell'autorizzazione.

In caso di utilizzo di marca da bollo, al modello va allegata la scansione del documento sul quale è stata applicata la marca da bollo debitamente annullata e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale sono conservate le marche da bollo annullate.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento con modello F23 non importa presentare la dichiarazione, ma va allegata alla documentazione amministrativa la **copia del modello F23**

19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente articolo 10.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

20. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Complessivamente, per l'operatore economico concorrente.

21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00 (centoquaranta//00)

Si veda in proposito il precedente articolo 12 per le modalità di pagamento e il codice CIG.

22. non previsto per la presente gara -----;
23. non previsto per la presente gara -----;

Per le imprese tenute ad essere in possesso del requisito di cui al comma 7.3 lett. f) e per le imprese ausiliarie che mettono a disposizione tale requisito.

24. copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività EA 28 e/o 31 e/o 33.;

Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):

25. una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al comma 7.2 lett. d) e al comma 7.3 lett. e) ed f) dell'articolo 7 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:

26. **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il Modello 5 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con le modalità di cui al precedente punto 13.2, contenente:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:

27. **dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale**, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con le modalità di cui al precedente punto 13.2, contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui

questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice che in caso di procedura concorsuale:

28. in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di cui al presente comma sono sottoscritte secondo le modalità di cui al comma 13.2 e che, se necessario, va allegata copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore della domanda di partecipazione del comma 15.1.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente comma sono sottoscritte secondo le modalità di cui al comma 13.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

29. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

30. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

31. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

32. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

33. dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

34. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

35. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

36. dichiarazione che indichi la percentuale del servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 35 e 36 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

37. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

38. dichiarazione che indichi la percentuale del servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete

La dichiarazione di cui al precedente punto 38 è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

39. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

40. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 40a, 40b e 40c sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

Ferma restando la quantificazione percentuale della quota di servizio assunta, nella dichiarazione della medesima va specificato, ai fini della corretta valutazione sui requisiti posseduti dal raggruppamento, se un concorrente raggruppato eseguirà esclusivamente i servizi di telecomunicazione necessari al funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui al presente disciplinare per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

16 Contenuto della Busta “B – Busta dell’Offerta tecnica”

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Offerta tecnica** comprendente la **relazione tecnica dei servizi offerti** e **l’offerta di elementi quantitativi**
- b) **dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale lo stesso**

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- c) **eventuale materiale illustrativo che il concorrente intende presentare**

la dichiarazione di cui al precedente punto b) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il modello 7 – schema di articolazione dell’offerta tecnica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione dell’offerta medesima; in detto modello è contenuto lo spazio per la dichiarazione di cui alla precedente lettera b).

L’offerta tecnica, con riferimento ai criteri di valutazione C1), C2), C3), C4), C5), C6), C7), C8) e C9) indicati nella tabella di cui al successivo comma 18.1, deve contenere i seguenti elementi:

per il criterio C1) – Banda garantita sui sistemi accentratore superiore ad 1 Gbit/s minimo e fino a 10 Gbit/s:

Il Concorrente deve indicare il tipo di collegamento (in particolare la velocità in download ed upload) di cui doterà, all’attivazione del contratto, i moduli accentratori della infrastruttura. Ciò con riferimento al prezzo unitario quotato per il canone relativo a quella componente dell’architettura. Resta inteso che i costi per l’approvvigionamento del collegamento indicato sono a carico dell’appaltatore e saranno remunerati esclusivamente con il relativo canone quotato nell’offerta economica.

Le velocità superiori a 10 Gbit/s non contribuiranno alla attribuzione di punteggio.

per il criterio C2) – Banda garantita sui punti di presenza di tipo B superiore a 100 Mbps minimi e fino a 1Gbit/s:

Il Concorrente deve indicare il tipo di collegamento (in particolare la velocità in download ed upload) di cui doterà, all’attivazione del contratto, i punti di presenza di tipo B (rif. Punto 2 del Capitolato Tecnico) della infrastruttura. Ciò con riferimento al prezzo unitario quotato per il canone relativo a quella componente dell’architettura. Resta inteso che i costi per l’approvvigionamento del collegamento indicato sono a carico dell’appaltatore e saranno remunerati esclusivamente con il relativo canone quotato nell’offerta economica.

Le velocità superiori a 1 Gbit/s non contribuiranno alla attribuzione di punteggio.

per il criterio C3) – Simmetricità canali di connessione ad Internet presso moduli accentratori e per i punti di presenza di tipo B:

Le indicazioni fornite ai punti precedenti consentiranno di rilevare anche questo parametro sulla base delle velocità di download e upload dichiarate.

per il criterio C4) – Livello di differenziazione delle policy d'uso sulla base di molteplicità di criteri di utente:

Sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dopo l'avvio del contratto il concorrente potrà procedere a rinnovo/sostituzione dei sistemi software di gestione degli utenti. Questo potrà avere come vantaggio la possibilità di ampliare le policies d'uso della infrastruttura in base ad un più ampio spettro di parametri dell'utente. Il concorrente dovrà dunque spiegare se intende procedere a tale rinnovo e quale sarà l'impatto in termini di ulteriori policies utente implementabili rispetto a quelle già indicate nel Capitolato Speciale come già presenti. Quest'ultime dovranno ovviamente essere comunque mantenute e la soluzione non potrà essere peggiorativa da questo punto di vista.

per il criterio C5) – Livello di differenziazione delle policy d'uso sulla base di molteplicità di criteri relativi al punto di presenza/access point:

Sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dopo l'avvio del contratto il concorrente potrà procedere a rinnovo/sostituzione dei sistemi software di gestione degli utenti. Questo potrà avere come vantaggio la possibilità di ampliare le policies d'uso della infrastruttura in base ad un più ampio spettro di parametri relativi al punto della infrastruttura in cui l'utente è connesso. Il concorrente dovrà dunque spiegare se intende procedere a tale rinnovo e quale sarà l'impatto in termini di ulteriori policies utente implementabili, rispetto a quelle già indicate nel Capitolato Speciale come già presenti. Quest'ultime dovranno ovviamente essere comunque mantenute e la soluzione non potrà essere peggiorativa da questo punto di vista.

per il criterio C6) – Livello di differenziazione Walled garden sulla base di molteplicità di criteri:

Sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dopo l'avvio del contratto il concorrente potrà procedere a rinnovo/sostituzione dei sistemi software di gestione degli utenti. Questo potrà avere come vantaggio la possibilità di ampliare i contenuti del cosiddetto Walled Garden in base ad un più ampio spettro di criterio possibili relativi sia relativi all'utente che al punto della infrastruttura in cui esso è collegato. Il concorrente dovrà dunque spiegare se intende procedere a tale rinnovo e quale sarà l'impatto in termini di configurazione dello Walled Garden implementabili rispetto a quelle già indicate nel Capitolato Speciale come già presenti. Quest'ultime dovranno ovviamente essere comunque mantenute e la soluzione non potrà essere peggiorativa da questo punto di vista.

per il criterio C7) – Disponibilità di sistemi di identificazione legali per Turisti ed avventori non in possesso di cellulare Italiano:

Sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dopo l'avvio del contratto il concorrente potrà procedere a rinnovo/sostituzione dei sistemi software di gestione degli utenti. Questo potrà avere come vantaggio la possibilità di offrire nuove modalità di rilascio di account particolari ad utenti che, per varie ragioni, non possono utilizzare la procedura standard di registrazione mediante proprio cellulare (a titolo esemplificativo: turisti con cellulare estero, partecipanti ad eventi temporanei, etc..). Il concorrente dovrà dunque spiegare se intende procedere a tale rinnovo e quale sarà l'impatto in termini di nuove modalità di rilascio degli account per situazioni particolari rispetto a quelle già indicate nel Capitolato Speciale come già presenti. Quest'ultime dovranno ovviamente essere comunque mantenute e la soluzione non potrà essere peggiorativa da questo punto di vista.

per il criterio C8) – Miglioramento del sistema di statistica e monitoraggio:

Sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, dopo l'avvio del contratto il concorrente potrà procedere a rinnovo/sostituzione dei sistemi software di gestione della infrastruttura. Questo potrà avere come vantaggio la possibilità di offrire nuove tipologie di report statistici e di controllo utilizzabili da parte delle amministrazioni committenti per monitorare la situazione e l'uso della infrastruttura da parte dell'utenza. Il concorrente dovrà dunque spiegare se intende procedere a tale miglioramento e quale sarà l'impatto in termini di nuove funzionalità di monitoraggio e reporting per il committente disponibili rispetto a quelle già indicate nel Capitolato Speciale come già presenti. Quest'ultime dovranno ovviamente essere comunque mantenute e la soluzione non potrà essere peggiorativa da questo punto di vista.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e nelle forme indicate al punto 13.2.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica dei servizi offerti deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

L'**eventuale materiale illustrativo che il concorrente intende presentare** va facoltativamente inserito nella busta telematica B e costituirà esclusivamente elemento che consente alla commissione di formulare un equo apprezzamento dell'offerta presentata.

Non va assolutamente inserito nella busta B dell'offerta tecnica nessun elemento che possa condurre all'individuazione dell'offerta economica.

17 Contenuto della Busta “C – Busta dell’Offerta economica

La busta “C – Busta dell’Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**,:

- a) **Offerta economica** comprendente i ribassi sotto descritti
- b) **dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso indica:**
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.)
 - la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il modello 8 – offerta economica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione dell'offerta medesima;

L'offerta economica, con riferimento ai criteri di valutazione C9) indicati nella tabella di cui al successivo comma 18.3, deve contenere i seguenti elementi:

per il criterio C9) – il ribasso percentuale sul canone posto a base di gara che il concorrente offre per l'aggiudicazione dell'appalto;

Il ribasso va espresso in cifre e in lettere con tre cifre decimali.

La dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso indica:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.)
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

si genera dalla piattaforma telematica, selezionando “Genera offerta economica”. Viene proposto un form che richiede, oltre all'inserimento delle chiavi personalizzate, tre valori:

- ribasso percentuale offerto, dove il concorrente deve inserire il valore 0 o un qualsiasi valore poiché il dato non ha alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione ed è inserito solo perché la piattaforma richiede obbligatoriamente un ribasso per consentire la partecipazione. I ribassi tenuti in considerazione per l'aggiudicazione sono quelli indicati nel modello 8.
- Costi sicurezza aziendale interni
- Costo della manodopera

Salvando si genera un file .pdf da firmare come di seguito indicato e inserire nella busta telematica C insieme al modello 8 dell'offerta economica compilato e firmato.

L'offerta economica redatta secondo il modello 8 e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica redatta secondo il modello 8 e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e nelle forme indicate al punto 13.2.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta economica e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte dai firmatari congiunti dell'impresa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta anche per un solo prezzo.

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

Nelle buste telematiche di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

18 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
Punteggi attribuibili per il contenuto dell'Offerta tecnica	40 punti
Punteggi attribuibili per il contenuto dell'Offerta economica	60 punti
TOTALE	100 punti

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	criteri di valutazione	Elementi di apprezzamento	Punti D (discrezionale) max	Punti Q (quantitativi) max	Punti T (tabellari) max
C1	Banda garantita sui sistemi accentratore superiore ad 1 Gbit/s minimo e fino a 10 Gbit/s	Il valore della banda che sarà assicurata nel collegamento internet dei moduli accentratori a partire dal valore attuale di 1 Gbit/s (che dovrà essere comunque assicurato) e fino ad un massimo di 10 Gbit/s. Valori superiori non daranno luogo a punteggi superiori		10	
C2	Banda garantita sui punti di presenza di tipo B superiore a 100 Mbps minimi e fino a 1Gbit/s	Il valore della banda che sarà assicurata nel collegamento internet dei punti di presenza di tipo B (vedi capitolato tecnico) a partire dal valore attuale di 100 Mbit/s (che dovrà essere comunque assicurato) e fino ad un massimo di 1 Gbit/s. Valori superiori non daranno luogo a punteggi superiori		10	
C3	Simmetria canali di connessione ad Internet presso moduli accentratori e per i punti di presenza di tipo B	Il fatto che i collegamenti dei moduli accentratori (collA) e/o dei punti di presenza di tipo B (collB) siano di tipo "simmetrico" (velocità download=velocità download) in termini di banda nominale			collA-e-collB = 3 solo collA= 2 solo collB= 1
C4	Livello di differenziazione delle policy d'uso sulla base di molteplicità di criteri di utente	Numerosità e tipologia di nuove policy impostabili sulla base di criteri relativi all'account utente	3		
C5	Livello di differenziazione delle policy d'uso sulla base di molteplicità di criteri relativi al punto di presenza/access point	Numerosità e tipologia di nuove policy impostabili sulla base di criteri relativi alle caratteristiche della infrastruttura nel luogo in cui l'utente si è connesso	3		
C6	Livello di differenziazione Walled garden sulla base di molteplicità di criteri	Nuove modalità di definizione dello Walled Garden e numerosità dei criteri, sia d'utente che d'infrastruttura, impostabili.	3		
C7	Disponibilità di sistemi di identificazione legali per Turisti ed avventori non in possesso di cellulare Italiano	Numerosità e tipologia di nuove modalità di rilascio di credenziali di accesso, oltre quelle già presenti nel sistema utilizzabili è per gestire situazioni particolari di utenza.	5		
C8	Miglioramento del sistema di statistica e monitoraggio	Numerosità di ulteriori report statistici e monitoraggi possibili oltre quelli già presenti del sistema.	3		

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella del comma 18.1 (**criteri C4, C5, C6, C7 e C8**), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di cui alla lettera a) del paragrafo V delle linee guida ANAC n. 2/2016 ovvero:

l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Per tali elementi qualitativi discrezionali, si individuano i seguenti coefficienti in relazione ai diversi livelli di valutazione prestazionale dell'offerta:

Ottimo = coefficiente 1,00

Buono = coefficiente 0,80

Discreto = coefficiente 0,70

Sufficiente = coefficiente 0,60

Mediocre = coefficiente 0,50

Scarso = coefficiente 0,40

Minimo = coefficiente 0,20

Nulla = coefficiente 0,00

Come livello prestazionale dell'offerta si intende l'apporto migliorativo rispetto ai minimi richiesti dal capitolato, giacché non sono accettate offerte qualitativamente inferiori ai minimi fissati dal capitolato d'appalto.

La valutazione terrà conto degli elementi di apprezzamento indicati per ciascun criterio nella tabella del comma 18.1.

Il calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione a ciascun criterio di valutazione avverrà come segue:

si calcola:

$V_p(i,a)$ = coefficiente unico provvisorio di valutazione dell'offerta del concorrente (a) per il criterio di valutazione (i)

pari alla media dei coefficienti di valutazione attribuiti da ciascun commissario all'offerta del concorrente (a) per il parametro di valutazione (i) arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che dove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore;

si calcola in seguito

$V(i,a)$ = coefficiente unico definitivo di valutazione dell'offerta del concorrente (a) per il criterio di valutazione (i)

attraverso la seguente formula:

$$V(i,a) = V_p(i,a) / V_p(i)\max$$

dove

$V_p(i)\max$ = massimo valore di $V_p(i,a)$ ottenuto dai concorrenti per il criterio di valutazione (i)

Si determinano in tale modo i coefficienti $VC_4(a)$, $VC_5(a)$, $VC_6(a)$, $VC_7(a)$ e $VC_8(a)$.

Anche in questa fase il coefficiente si arrotonda alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che dove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore;

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella del comma 18.1 (**criteri C1 e C2**), è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Per il criterio C1 si calcola:

$VC_1(a)$ = coefficiente di valutazione dell'offerta del concorrente (a) per il criterio di valutazione C1

Con la formula:

$$VC_1(a) = OffC_1(a) / OffC_1\max$$

Posto che il valore $OffC_1(a)$ è ottenuto dalla velocità offerta in Gbit/s sottraendo il valore di 1 Gbit/s (velocità attuale) e che il valore risultante viene posto = a $OffC_1\max$ nel caso in cui il valore offerto sia superiore a 10 Gbit/s

Dove:

OffC1(a) è l'offerta del concorrente (a) per il criterio C1

OffC1max è il massimo valore di OffC1(a) per il criterio (i) con un massimo di 9 Gbit/s.

OffC1(a) si calcola per valori interi, eventuali offerte decimali si riconducono al valore intero inferiore

Il coefficiente VC1(a) si arrotonda alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che dove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore;

Per il criterio C2 si calcola:

VC2(a) = coefficiente di valutazione dell'offerta del concorrente (a) per il criterio di valutazione C2

Con la formula:

$$VC2(a) = \text{OffC2}(a) / \text{OffC2max}$$

Posto che il valore OffC2(a) è ottenuto dalla velocità offerta in Mbit/s sottraendo il valore di 100 Mbit/s (velocità attuale) e che il valore risultante viene posto = a OffC1max nel caso in cui il valore offerto sia superiore a 900 Mbit/s

Dove:

OffC2(a) è l'offerta del concorrente (a) per il criterio C2

OffC2max è il massimo valore di OffC2(a) per il criterio (i) con un massimo di 900 Mbit/s.

OffC2(a) si calcola per valori interi, eventuali offerte decimali si riconducono al valore intero inferiore

Il coefficiente VC1(a) si arrotonda alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che dove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore;

A ciascuno degli **elementi tabellari** cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della tabella del comma 18.1 (**criteri C3**), è attribuito un coefficiente sulla base delle seguenti formule:

Per il criterio **C3**):

Verrà considerata la simmetricità o meno della velocità dei due tipi di collegamento di cui ai criteri C1 e C2.

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di:

VC3(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione C3 calcolandolo come segue:

verranno attribuiti

- punti 1 Se ne entrambi i collegamenti saranno migliorati con velocità di trasmissione di tipo simmetrico
- punti 0,66 Se solo i collegamenti dei moduli accentratori avranno velocità simmetrica
- punti 0,33 Se solo i collegamenti dei punti di presenza di tipo B avranno velocità simmetrica
- punti 0 Nessuno dei due tipi di collegamento avrà velocità simmetrica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto **all'offerta economica** i criteri di valutazione sono i seguenti:

	Criterio di valutazione	Punti massimi
C9	ribasso percentuale sul canone posto a base di gara	60

per ciascun criterio è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$V_i = Ra/R_{max}$$

dove:

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

In caso di ricordanza fra i ribassi offerti dal concorrente in cifre e in lettere, si considera valido il ribasso espresso in lettere.

Ove tutti i concorrenti offrano ribasso uguale a zero per lo stesso criterio di valutazione, tutti otterranno, per quel criterio, coefficiente = 0.

I Coefficienti V_i si arrotondano alla terza cifra decimale con l'avvertenza che ove la quarta cifra decimale sia pari a 5 si arrotonda alla terza cifra decimale superiore.

Si determina in questo modo il coefficiente $VC9(a)$ riferito all'offerta del concorrente (a) per i criteri di valutazione C9.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

In particolare, per ogni concorrente, verrà determinato il valore di

Pt(a) = punteggio conseguito dall'offerta del concorrente (a) per l'offerta tecnica

attraverso la formula:

$$Pt(a) = (VC1 * 4) + (VC2 * 10) + (VC3 * 4) + (VC4 * 4) + (VC5 * 10) + (VC6 * 30) + (VC7 * 4) + (VC8 * 4)$$

Pe(a) = punteggio conseguito dall'offerta del concorrente (a) per l'offerta economica

attraverso la formula:

$$Pe(a) = (VC9 * 24) + (VC10 * 1) + (VC11 * 2) + (VC12 * 3)$$

Ptot(a) = punteggio totale conseguito dall'offerta del concorrente (a)

attraverso la formula:

$$Ptot(a) = Pt(a) + Pe(a)$$

I metodi indicati per il calcolo dei vari punteggi tengono già conto della riparametrazione al massimo per i coefficienti del singolo criterio; non si procede ad ulteriore riparametrazione al massimo per il totale dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica, né per il totale dei punteggi conseguiti per l'offerta economica.

19 Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta “A” – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno xxxx, alle ore 09:00 presso gli uffici comunali posti in Prato, via dell'Accademia, 42 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pec*, *tramite la Piattaforma telematica* almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pec*, *tramite la Piattaforma telematica* almeno 2 giorni prima della data fissata.

Non si darà luogo a comunicazioni qualora le sedute si succedano in giornate lavorative successive, senza interruzioni, causa il tempo necessario ad esaminare la documentazione presentata; in tal caso alla fine della seduta sarà comunicata l'ora della ripresa delle operazioni nel giorno successivo.

Il Seggio di Gara costituito anche in forma monocratica, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo delle buste telematiche dei concorrenti, a prendere atto dell'elenco degli stessi, all'apertura della busta telematica A ed a scaricare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

L'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata, essendo di queste garantita la conservazione degli originali telematici presso la piattaforma telematica, potrà avvenire in seduta riservata.

Il Seggio di gara sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto dallo stesso, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sulla Piattaforma telematica, accessibile dal profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 Apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, al Seggio di Gara subentrerà, nella conduzione delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi solo secondo quanto indicato in precedenza.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *Pt(a)* attribuiti alle singole offerte tecniche e il Seggio di gara darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al comma 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio *Pt(a)*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

22 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

23 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il RUP avrà poi a disposizione tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a) del Codice.

È comunque ammessa l'eventualità dell'esecuzione in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del Codice sussistendo la necessità di mantenere in costante esercizio il servizio WIFI pubblico.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

In virtù della scelta dei canali di pubblicizzazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, non sono previste spese per tali operazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è di € 2.800,00 (duemilaottocento//00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Per questo appalto non sono previste clausole sociali

25 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 Trattamento dei dati personali

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei soggetti che

interverranno nel procedimento di gara, saranno trattati per il perseguimento di un interesse pubblico connesso all'esercizio di un pubblico potere.

In particolare il trattamento è finalizzato alla procedura di affidamento e di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016. La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo di legge e la mancata comunicazione non consente la partecipazione al procedimento sopra citato. Si rende noto altresì che tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività previste dal Codice dei contratti pubblici. L'Informativa per la protezione dei dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679) è messa a disposizione fra i documenti di gara.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

27 Disposizioni varie e complementari

Si ricorda che:

- il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, le stesse non siano recapitate tramite la Piattaforma telematica entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

28 Ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

Prato [data]

Il Dirigente del Servizio Gare provveditorato e Contratti

(Dott. [dirigente])